



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
SERVIZIO SUPPORTO ALLA RICERCA

III/5

Prot. N°.  
Circolare N°.

4 6138

28 FEB. 2013

Ai Presidi di Scuola  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Presidenti dei Centri di Servizi di Ateneo  
Ai Presidenti dei Centri di Servizi Bibliotecari  
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca e  
di servizio  
Ai Direttori dei Centri di eccellenza  
Ai Dirigenti  
Ai Capi Servizio  
Ai Direttori dei Centri di Servizi di Ateneo  
Ai Direttori dei Centri di Servizi Bibliotecari  
Ai Responsabili amministrativi  
Al personale docente/ricercatore

LORO SEDI

**Oggetto: Applicazione della procedura per l'accoglienza di ricercatori aventi cittadinanza di Stati extra UE a fini di ricerca scientifica (Procedura ex art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 come modificato dal D. Lgs. 9.1.2008, n. 17)**

In riferimento alla circolare n. 32150 del 26.11.2009 inviata dal Servizio scrivente, si ricorda che, qualora una Struttura dell'Ateneo volesse accogliere un ricercatore avente cittadinanza di un paese extra UE per svolgere attività di ricerca per periodi superiori a tre mesi, nelle forme di lavoro autonomo, lavoro subordinato o di borsa di addestramento alla ricerca, tale accoglienza è subordinata all'adempimento della specifico procedura di accoglienza prescritta dalla normativa in oggetto e facente capo, per il nostro Ateneo, al Servizio Supporto alla Ricerca - Settore Ricerca e cooperazione scientifica internazionale.

Si sottolinea che TALE PROCEDURA DEVE ESSERE ESPLETATA ANCHE OGNI QUALVOLTA UN RICERCATORE EXTRA UE RISULTI VINCITORE DI UN ASSEGNO/BORSA DI RICERCA.

Visto il crescente interesse, da parte delle Strutture dell'Ateneo, ad avvalersi di ricercatori stranieri per lo svolgimento di progetti di ricerca anche pluriennali, al fine di ottimizzare la collaborazione con le Strutture stesse nell'attuazione della normativa vigente si ritiene opportuno ricordare in questa sede gli specifici vincoli procedurali - non espletabili dalle strutture autonomamente - nonché le tempistiche ad essi correlate.

In particolare, si richiama l'attenzione sugli impegni e i costi specifici a carico della struttura ospitante di cui ai punti da 1 a 5 dell'Iter di procedura sotto riportato, nonché sulla necessità di prevedere date congrue di inizio contratto / inizio progetto: i tempi di rilascio del nulla-osta e del visto dipendono infatti dalle rispettive autorità competenti (Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura e Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza del ricercatore) e possono arrivare anche a DUE MESI.

Da ultimo si precisa che, ai sensi della normativa in oggetto, il cittadino straniero viene denominato "ricercatore" ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste dalla suddetta normativa (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica) e che il ricercatore straniero, per essere considerato ammissibile ai fini dell'applicazione della convenzione, deve essere in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato.

## **1. ITER DELLA PROCEDURA DI ACCOGLIENZA (STANDARD)**

L'accoglienza di un ricercatore di nazionalità e residenza extra UE per periodi di ricerca superiori a tre mesi è subordinata al rilascio, da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, del nulla-osta per ricerca scientifica.

Il nulla-osta consente al ricercatore di richiedere il visto di ingresso in Italia e ottenere il permesso di soggiorno per ricerca scientifica per la durata del programma di ricerca da svolgere presso la struttura ospitante.

### **Richiesta di nulla-osta per ricerca scientifica**

La richiesta del nulla-osta viene effettuata dal Servizio scrivente su istanza della struttura interessata e comporta, contestualmente all'invio di una domanda telematica al Ministero dell'Interno, anche la stipula di una Convenzione di Accoglienza tra l'Istituto ospitante (Ateneo) e il ricercatore da ospitare.

Dato che il nulla osta è annuale, nel caso in cui un ricercatore straniero sia ospitato per periodi superiori occorre informare il Servizio scrivente con debito anticipo (almeno due mesi) al fine di avviare la pratica di rinnovo.

### **Stipula della Convenzione di Accoglienza**

Ai sensi della normativa in oggetto la Convenzione di accoglienza deve prevedere, tra gli altri, alcuni impegni specifici a carico dell'Istituto ospitante, in particolare:

1. indicazione del rapporto giuridico e delle condizioni di lavoro del ricercatore ospitato (assegno/ lavoro autonomo/ borsa di addestramento alla ricerca/ lavoro subordinato con contratto);
2. messa a disposizione del ricercatore di risorse mensili in misura non inferiore ad almeno il doppio dell'assegno sociale (per il 2013 pari a 442,30 € mensili, ossia 5.749,90 € annue),
3. l'impegno a sostenere le spese per il viaggio di ritorno del ricercatore nel Paese di provenienza;
4. l'impegno a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore e i suoi familiari eventualmente ricongiunti o provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
5. La normativa prevede altresì l'obbligo per l'Istituto ospitante di procedere, qualora si rendesse necessario, al pagamento nei confronti dello Stato delle spese connesse



all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza.

Dato che l'Ateneo è iscritto al Registro MIUR degli istituti di ricerca ospitanti come un'unica entità, la Convenzione di accoglienza deve essere sottoscritta dal Magnifico Rettore in qualità di Legale rappresentante.

Al fine di istruire la pratica per la sottoscrizione, le strutture interessate devono fornire al Servizio Supporto alla Ricerca un'apposita manleva/liberatoria (su modello fornito dal Servizio scrivente) attestante la presa in carico degli impegni sopra indicati (punti da 1 a 5), corredata dalla delibera dell'organo collegiale (o decreto di urgenza del Direttore) della struttura, attestante l'approvazione del progetto di ricerca.

**Nota bene:** Si ricorda che, come prescritto dal D.M. n. 850 dell'11.5.2011, il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di un'attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico - consolari.

### **Adempimenti per il ricercatore**

La Convenzione di accoglienza deve essere sottoscritta, oltre che dal Rettore, anche dal ricercatore straniero. Anche in questo caso occorrerà pertanto tenere presente l'incidenza delle tempistiche legate all'invio, al ricercatore, delle copie della convenzione da sottoscrivere e alla loro restituzione (al Servizio scrivente o al referente del dipartimento interessato).

Una volta rilasciato il nulla-osta da parte della Prefettura, l'Istituto ospitante ne informa il ricercatore straniero per consentirgli di richiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo Stato di residenza (il visto di ingresso potrà essere richiesto entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta).

Una volta in Italia il ricercatore dovrà richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi. Tale titolo di soggiorno è rilasciato per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella Convenzione di accoglienza.

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, è comunque consentito l'inizio dell'attività di ricerca.

## **2. CASI PARTICOLARI**

La procedura standard sopra illustrata può subire modifiche a seconda di casi specifici, ad esempio nel caso di un ricercatore extra UE già in Italia ma con permesso di soggiorno emesso ad altro titolo (es. per motivi di studio), o di ricercatore straniero attualmente in un altro paese UE per attività di ricerca.

### **Ricercatore straniero soggiornante in Italia**

Nel caso di ricercatore straniero già soggiornante in Italia ad altro titolo (diverso da quello per ricerca, per richiesta di asilo o di protezione temporanea), si applica la procedura di cui sopra (richiesta di nulla osta e convenzione di accoglienza) MA il permesso di soggiorno viene rilasciato in esenzione di visto e, per la procedura di rilascio del nulla osta, si prescinde dalla effettiva residenza all'estero.

### **Ricercatore straniero soggiornante in altro paese UE**

Lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato UE può fare ingresso in Italia senza necessità di visto per proseguire una ricerca già iniziata nell'altro Stato FERMO RESTANDO, nel

caso di soggiorni superiori a tre mesi, la necessità di stipulare la Convenzione di accoglienza con il nostro Ateneo e di procedere alla richiesta di nulla osta per ricerca.

Nel caso in cui invece lo straniero sia ospitato per effettuare una ricerca ex-novo (senza continuità quindi con una eventuale ricerca iniziata in un altro Stato UE), si dovrà applicare la procedura standard di cui al punto 1 con la differenza che sarà possibile, per il ricercatore, chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo Stato UE ove attualmente risiede.

Si precisa che possono esserci casistiche diverse da quelle sopra descritte, che vengono vagliate caso per caso direttamente dalla Prefettura.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

dott. Paolo Giannone



PG/CP/bp

Responsabile del Procedimento:

dott.ssa Barbara Pirilli

tel. 010.209.94.68, e-mail: barbara.pirilli@unige.it